

**TRIBUNALE DI PADOVA****Esecuzione immobiliare n. 402/2011 R. Es. Imm.**

Giudice dell'Esecuzione: Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

Professionista Delegato: Avv. Arianna Cattin

AVVISO DI VENDITA**DEL PROFESSIONISTA DELEGATO**

Il sottoscritto Avv. Arianna Cattin nominato Professionista con delega alla custodia e vendita ai sensi dell'art. 591 *bis* dal Giudice dell'Esecuzione dott. Giovanni Giuseppe Amenduni con ordinanza del 06.11.2024;

- Vista l'ordinanza del 06.11.2024, confermata in data 24.09.2025, con cui è stata ordinata la vendita del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione R.G. Es. Imm. n. 402/2011;
- Visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.,

FISSA**LA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' SINCRONA TELEMATICA****ESPERIMENTO N. I**

Dei beni immobili così descritti:

LOTTO UNICO**Diritto venduto**

Piena proprietà.

Ubicazione

Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Fasolati n. 22

Descrizione

Piena proprietà di fabbricato unifamiliare eretto su due piani più seminterrato, destinato ad abitazione con scoperto di pertinenza.

Descrizione catastale**Catasto Fabbricati, Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), Foglio 14:**

part. 215 sub 1, Via Fasolati, p. T-1, cat. A/3, Cl. 1, vani 7, superf. cat. 176 mq, superf. totale escluse aree scoperte 147 mq., R.C. € 433,82,

Catasto Terreni, Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), Foglio 14:

part. 215, Ente Urbano, di mq. 591

part. 412, incolto sterile, di mq. 5

Confini

L'immobile confina a nord con strada pubblica, a est con mappali 37 e 409, a sud-ovest con mappale 906.

Occupazione

Libero.

Formalità non cancellabili

- Trascrizione contro l'esecutata in data 06.05.2008 ai nn. 10471 R.P./18754 R.G. di domanda giudiziale di "dichiarazione di nullità di atti"; Trascrizione contro in data 06.05.2008 ai nn. 10472 R.P./18755 R.G. di domanda giudiziale di "risoluzione di contratto"; Trascrizione contro in data 06.05.2008 ai nn. 10473 R.P./18756 R.G. di domanda giudiziale di "accertamento simulazione atti", trascrizioni tutte relative all'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso del 03.06.2004 n. 60.870 rep. Notaio Rollo, trascritto a favore dell'esecutata in data 18.06.2004 ai n. 16807 R.P./28547 R.G.; tali domande giudiziarie contro l'esecutata sono state oggetto di sentenza non definitiva n. 16/2013 del Tribunale di Padova che ha rigettato le domande di nullità e risoluzione del contratto e accolto la domanda di simulazione dichiarando che il suddetto atto dissimulava una donazione e disponendone la riduzione e con successiva sentenza definitiva n. 1325/2018 del 19.06.2018, trascritta a favore e contro l'esecutata in data 27.05.2019 ai nn. 13171 R.P./20788 R.G., con cui è stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti del giudizio ed assegnati all'esecutata i beni oggetto delle presente esecuzione;

- Trascrizione contro l'esecutata in data 27.05.2019 ai nn. 13172 R.P./20789 R.G., relativa alla costituzione di servitù di veduta in forza della sopra citata sentenza del 19.06.2018;

- Trascrizione contro l'esecutata in data 19.09.2023 ai nn. 24130 R.P./33925 R.G. dell'apertura della Liquidazione Giudiziale dichiarata con sentenza n. 55/2023 del 17.05.2023.

Si precisa inoltre che il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento derivante

dal sequestro conservativo penale trascritto in data 10.05.2010 ai nn. 10687 R.P. /17959 R.G.

Notizie ex art. 173 quater disp. att. c.p.c.

Per la regolarità edilizia e la destinazione urbanistica si richiamano la perizia dell'ing. Paolo Dazi del 06.06.2012 e l'aggiornamento del 20.11.2018 da cui risulta che il complesso, preesistente d'impianto al 01.09.1967, è stato oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 1138 del 14.07.2003 n. 2225 prot. per modifiche ed ampliamento abitazione; manca di dichiarazione di agibilità; sono presenti discordanze tra stato di fatto e opera licenziata, quali demolizione di piccolo divisorio all'interno dell'abitazione, presenza di bussola in funzione anti-ingresso e tettoia da demolire.

* * *

PREZZO BASE €. 195.500,00 come da ordinanza di vendita; **SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE (offerta minima pari a €.** 146.625,00);

FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti ai sensi dell'art.573 c.p.c. che si svolgerà telematicamente, **la data del 21.01.2026 alle ore 15.00.**

L'offerta telematica si intenderà tempestivamente depositata ai sensi dell'art.14 D.M. n.32/15 se, dopo l'invio, la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia sarà generata entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per l'esame delle offerte;

FISSA

il rilancio minimo nella misura di €. 1.000,00.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte telematiche per la VENDITA SENZA INCANTO:

- 1) L'offerta va formulata accedendo al portale delle vendite pubbliche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita Aste Giudiziarie In linea S.p.a. e deve contenere i dati e le informazioni di cui all'art. 12 DM 32/15.
- 2) All'offerta vanno allegati:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'offerente e/o degli offerenti (in caso l'offerta sia formulata da più persone);
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 afferente lo stato civile dell'offerente e/o degli offerenti (in caso l'offerta sia formulata da più persone);
- c) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo di tali documenti all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- d) se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- e) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante e certificato o visura del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- f) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- g) se l'offerente è cittadino di altro stato non facente parte della comunità europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno;
- h) la documentazione attestante il versamento della cauzione, per un importo almeno pari al 10% del prezzo offerto, effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del gestore della vendita telematica intestato a Aste Giudiziarie In Linea S.p.a. – Banca Sella S.p.a. – IBAN: IT93B 03268 22300 052849400440 causale: “cauzione E.I. 402/2011 Tribunale di Padova”
- i) Saranno considerate valide solo le offerte per le quali, al momento di apertura della gara, la somma versata a titolo di cauzione risulterà effettivamente disponibile sul conto del gestore, con onere quindi a carico dell'offerente di verificare con la propria banca le tempistiche del bonifico.
- 3) Per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta può essere a) sia sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata oppure b) sia

ASTE GIUDIZIARIE

direttamente trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del DM n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che:

- l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art.6, comma 4 del DPR n.68 del 2005;
- il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del DM n.32 del 2015).

4) L'offerta ed i relativi documenti allegati vanno inviati all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che:

- l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

5) Nei casi di malfunzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia opera l'art.15 D.M. n.32/2015.

L'offerta presentata è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art. 571 c.p.c. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'Esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. L'offerente è tenuto a presenziarvi in via telematica, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica, il bene potrà comunque essere aggiudicato all'offerente non presente in via telematica, in base ai criteri infra indicati; in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente in via telematica.

Le buste saranno aperte alla data e all'ora fissata alla presenza telematica degli offerenti. In caso di

In caso d'inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata.

Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c. mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o l'emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come descritto nelle perizie di stima, con la precisazione che lo stato di fatto attuale in cui i beni si trovano ed in cui vengono trasferiti è parzialmente difforme dalla descrizione di cui alle perizie per il tempo trascorso e come conseguenza di danni arrecati da terzi nel corso della presente procedura; i beni sono trasferiti con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, ivi compresa la servitù di veduta a carico dei beni in oggetto trascritta in data 27.05.2019 ai nn. 20789/13172; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e le notizie previste dall'art.46 del medesimo D.P.R. e dall'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si fa rinvio alla perizia. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 Legge 28 febbraio 1985 n.47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Sono a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario la metà del compenso del Delegato alla vendita relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. L'immobile viene venduto libero dalle formalità pregiudizievoli che possono essere cancellate: la cancellazione sarà effettuata dal Custode delegato e a spese della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario. Ogni onere fiscale relativo alla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Le ulteriori informazioni e l'esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate



presso lo studio del Delegato avv. Arianna Cattin in Padova, Corso del Popolo n. 16, Tel. 049.8761581

– Fax 049.8763388 – indirizzo mail cattin@studioavvpd.it, oppure essere visionati e/o scaricati sui siti

internet immobiliare.it, idealista.it, astalegale.net, asteimmobili.it, portaleaste.com,

publicomonline.it, fallcoaste.it, astegiudiziarie.it, asteannunci.it, Portale delle Vendite Pubbliche.

Si fa presente che è possibile accedere ai siti Internet di cui sopra anche attraverso un'area dedicata sul sito www.tribunale.padova.it.

Si precisa che tutte le attività da svolgersi in Cancelleria o avanti al Giudice dell'Esecuzione si svolgeranno avanti al Delegato nei luoghi indicati nel presente bando.

Il Professionista Delegato è stato altresì nominato Custode Giudiziario del compendio immobiliare ed è dunque possibile concordare con il medesimo la visita agli immobili posti in vendita.

Padova, 17 ottobre 2025



Il Professionista Delegato

avv. Arianna Cattin

